

SOGEFARM CASCINA S.R.L.

Società Unipersonale

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

(Adottato con determina dell’Amministratore Unico del 13 luglio 2018)

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, secondo quanto stabilito dall'art. 2222 e ss. c.c.

L'affidamento degli incarichi deve avvenire secondo i dettami degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

ARTICOLO 2

Presupposti per il conferimento di incarico

I presupposti per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa;
- b) la Società deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente necessità di acquisire prestazioni esterne;
- c) la prestazione deve essere altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

ARTICOLO 3

Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, l'Amministratore Unico dovrà procedere:
 - all'individuazione dello specifico fabbisogno della Società e alla determinazione della professionalità richiesta;
 - ad una puntuale azione ricognitiva circa l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società e all'indicazione della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

ARTICOLO 4

Procedimento

1. L'Amministratore Unico determina con proprio atto:
 - a. l'oggetto, la durata e la modalità di realizzazione dell'incarico;
 - b. la professionalità e l'esperienza richiesta;
 - c. i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;
 - d. il valore stimato dell'incarico.

2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente punto.

ARTICOLO 5

I requisiti per il conferimento degli incarichi

1. L'incarico viene affidato a soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare.

2. I requisiti minimi che i candidati dovranno possedere sono i seguenti:

- a. possesso di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b. il godimento dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali definitive né avere procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici;
- d. il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

3. Potranno essere richiesti ulteriori requisiti di partecipazione in base alla tipologia di incarico affidato.

ARTICOLO 6

Modalità per il conferimento di incarichi

1. Il conferimento dell'incarico verrà preceduto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9, da una procedura comparativa.

2. Dovrà essere predisposto un avviso di selezione indicante:

- a) l'oggetto dell'incarico e, laddove sia possibile, la durata presunta della prestazione richiesta;
- b) il compenso stimato per l'incarico massimo proposto;
- c) i requisiti, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste;
- d) le modalità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta (es. curricula e offerte);
- e) le modalità di espletamento della selezione.

L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.

3. L'avviso di selezione viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito web della Società. La Società si riserva di ricorrere ad altri canali di pubblicità.

4. Per importi non superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila//00) netti, ferma restando la richiesta di requisiti soggettivi, l'incarico professionale può essere conferito direttamente all'esito di un'informale indagine di mercato, con facoltà di interpellare, laddove sia ritenuto compatibile con le esigenze di funzionalità ed economicità aziendale, in forma semplificata, più soggetti dotati dei requisiti necessari e individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Qualora si tratti di importo superiore a Euro 5.000,00 (euro cinquemila//00) netti dovranno essere interpellati almeno tre

soggetti, pur in forma semplificata secondo quanto sopra specificato, salvo il caso in cui per la specificità dell'incarico si possa rinvenirne un numero inferiore.

La richiesta dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2 e specificare se la Società intenda ricorrere a procedura negoziata.

ARTICOLO 7

Procedure comparative

1. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui all'articolo precedente, la Società procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto in particolare:

- a. della qualificazione professionale del candidato;
- b. delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle normative di settore;
- c. di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- d. di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto di incarico.

5. La Società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web.

6. La Società laddove lo ritenga opportuno può far seguire alla valutazione delle offerte e/o dei curricula un colloquio orale.

ARTICOLO 8

Elenco di professionisti

1. La Società può costituire elenchi di esperti e professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con la Società, suddiviso per tipologie di incarico, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione, e comunque per incarichi di valore non superiore a Euro 40.000,00 (euro quarantamila//00).

2. La formazione dell'Elenco dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul sito web della Società. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Elenco, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società.

L'Elenco dei professionisti ove istituito, è retto da un apposito regolamento, il quale prescrive le modalità di accesso e permanenza degli operatori e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.

Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.

L'iscrizione nell'elenco è soggetta a revisione con cadenza – di regola – annuale.

La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento. Gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, SOGEFARM non proceda all'affidamento di incarichi, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco.

ARTICOLO 9

Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

1. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un contratto che contiene, in via esemplificativa, i seguenti elementi:
 - a. le generalità del contraente;
 - b. la precisazione della natura della prestazione;
 - c. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d. l'oggetto della prestazione;
 - e. gli obblighi principali dell'incaricato e le eventuali verifiche dell'adempimento;
 - f. l'ammontare e le modalità di pagamento del compenso;
 - g. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - h. il foro competente in caso di controversie;
 - i. le modalità di trattamento dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (EU) n. 2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 10

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni;
 - b) ad affidamenti riconducibili nell'ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016 in quanto aventi natura di contratti di appalto;
 - c) le prestazioni professionali relative ai servizi legali, in quanto specificatamente disciplinati dal D.lgs. 50/2016 art. 17 comma 2 e sm.i.;
 - d) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto specificatamente disciplinati dal D.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016;
 - e) in casi eccezionali nei quali l'estrema urgenza non consenta l'espletamento di una procedura comparativa;
 - f) nei casi in cui la selezione comparativa sia andata deserta o sia risultata infruttuosa;
 - g) per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni richieste.

In deroga al presente regolamento, per quanto concerne gli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personale e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili dalla SOGEFARM Cascina s.r.l. e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista, la SOGEFARM Cascina s.r.l., se necessario per sopperire a deficit di competenza interne, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con la Società), procederà mediante affidamento diretto da parte dell'Amministratore Unico, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del curriculum del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione da parte dell'Amministratore Unico e verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società.